

BREVI RIFLESSIONI SU “DIRITTI DELLA PERSONA E NUOVE SFIDE DEL PROCESSO PENALE”*

Giovanni Sciancalepore**

Autorità, illustri relatori, colleghi, studenti Vi porgo il benvenuto del Dipartimento di Scienze giuridiche che ho l'alto onore di rappresentare. La delicatissima tematica oggetto del convegno organizzato dal Prof. Kalb (al quale va il mio ringraziamento) è estremamente avvincente. Ragion per cui, disattendendo il protocollo, mi permetterò di indugiare in una brevissima riflessione.

Non è semplice ragionare sul rapporto tra diritti della persona e processo penale, tanto più in una fase di grande instabilità e discontinuità normativa come quella che ha caratterizzato gli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo precedente alla riforma del “giusto processo” o, più specificamente, dell'introduzione del contraddittorio come regola strutturale del giudizio.

Probabilmente, nella nostra esperienza, la difficoltà deriva, come molti interpreti denunciano, dalla considerazione stessa della relazione tra diritto ed azione, la seconda in una posizione troppo ancillare rispetto al primo, quasi a dimenticare che se non c'è azione senza diritto, è altrettanto vero che un diritto senza azione che gli conferisca effettività nel momento dinamico della sua attuazione, si traduce, con tutta evidenza, in una vuota e sterile formula.

Diversamente accade nelle esperienze di “common law”, nelle quali la “relatio” tra riconoscimento di un diritto e rimedio a garanzia della realizzazione dello stesso, è storicamente endemica, tanto da poter dire che, in quegli ordinamenti “remedies precede rights”. Paradigma dell'interessenza tra diritti sostanziali e garanzie processuali è la regola del “substantive due process”, contenuta nel V e nel XIV emendamento della Costituzione americana, nella quale il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona (la libertà personale, di parola, di stampa, di riunione, di culto, l'uguaglianza dinnanzi alla legge) è intimamente corredato dalla parte così detta “procedural” che introduce le garanzie per un giudizio “fair”. Ed infatti le libertà fondamentali non

* Relazione del 25 ottobre 2018, svolta al XXXII Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale “Prof. G.D. Pisapia”, dal titolo “Diritti della persona e nuove sfide del processo penale”, presso il teatro di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno.

** Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno. Direttore del medesimo Dipartimento.

possono subire restrizioni senza una serie di ineludibili garanzie formali come il diritto al contraddittorio, ad una giuria rappresentativa della società, ad un giudice terzo ed imparziale. Forma e sostanza, dunque, in un inscindibile binomio.

La domanda che origina dalla riflessione odierna probabilmente è: l'attuale impianto codicistico soddisfa appieno le esigenze di tutela connesse ai diritti fondamentali?

Invero, come ci ricorda significativa dottrina italiana, anche *«La Costituzione del 1948 contiene l'enunciazione delle garanzie fondamentali del processo, dai diritti di azione e di difesa all'indipendenza dei giudici e all'obbligo di motivazione delle sentenze. Tuttavia, talvolta i processualisti non sembrano rendersene conto, immersi come sono nelle loro prospettive concettualistiche»* (Michele Taruffo, cit.).

A me sembra che le riflessioni di Taruffo, purtroppo, siano ancora attuali, e che le fondamentali garanzie del processo, previste dalla Carta Costituzionale, restino ancora non completamente soddisfatte (si pensi ad esempio all'integrità dell'esercizio del diritto di difesa, alla regola del giusto processo).

L'ennesimo intervento legislativo in materia di processo penale (si fa riferimento alle Disposizioni sulle intercettazioni o comunicazioni) offre l'occasione per alcune considerazioni sul graduale abdicare alla costituzione di un sistema processuale "giusto perché effettivo".

Si sottolinea, come ogni intervento normativo necessiti dell'apporto comune della scienza e della tecnica del processo penale, «che si realizza attraverso una proficua divisione del lavoro e una distribuzione di competenze: la tecnica ha bisogno del nutrimento dei principi elaborati dalla scienza, se vuole sollevarsi dall'empirismo; la scienza ha bisogno a sua volta della tecnica, se vuole liberarsi dalle pastoie di un dommatismo sterile» (G. De Luca, cit.).

Al riguardo occorre ricordare le numerose riforme che hanno interessato il codice di procedura penale e la materia tutta. Probabilmente un'attività sinergica comune è quel che è mancato nella costante attività di riscrittura del codice, che ha contrassegnato la legislazione post riforma. Trascurando i suggerimenti della dottrina, talvolta, colpevole di una certa autoreferenzialità; come le indicazioni dell'avvocatura, impegnata nella difesa delle garanzie individuali, spesso condotta, tuttavia, con irrigidimenti e chiusure che ne hanno compromesso la validità; dando maggior rilievo alle soluzioni della giurisprudenza di legittimità sul presupposto dirimente dell'affidabilità derivante dall'esperienza maturata sul campo.

Da qui un processo di disgregazione costante che ha determinato la creazione di un “non sistema”, dall’analisi del quale risulta faticoso tracciare una ricostruzione concettuale dotata di un certo grado di coerenza.

Tale tendenza si è accentuata non solo attraverso il descritto fenomeno di ipertrofia normativa, ma anche mediante l’introduzione di regole poco chiare, poco trasparenti, che creano ambiguità, talvolta spinta sino alla promiscuità.

Favorendo con ciò, un “barocchismo giuridico” espressione di “vivacità di pensiero”, ma che in definitiva demolisce la certezza del diritto, svilendo la tutela dei diritti della persona.

A questo punto è lecito domandarsi se vogliamo realizzare un processo diverso, concretamente efficiente, che restituisca un ruolo al sistema giustizia. Il quesito non è di poco conto e sono certo che le profonde riflessioni che saranno svolte in questa giornata contribuiranno decisamente al dibattito sul tema.